



## GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE N. 21 /2012/ DE10**

**DELL' 26/03/2012**

**DIREZIONE:** DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

**UFFICIO:** LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

**OGGETTO:** L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2011 di Rocca Di Botte (AQ). "Adozione nuovo regolamento per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente".

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

**VISTO** l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

**VISTO** l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

**VISTO** l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

**PRESO ATTO** che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

**VISTO** l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

**VISTO** l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

**VISTA** la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. 38 del 29/11/2011 di Rocca Di Botte(AQ). "Adozione nuovo regolamento per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente";

**DATO ATTO** che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

**DATO ATTO** che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

**DATO ATTO** che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

**CONSIDERATO** che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce , fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

**DATO ATTO** che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

**DATO ATTO** che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

**VISTA** la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale , tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma1 quater , dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

**CONSIDERATO** che, esaminata la proposta di regolamento , il documento risulta lacunoso relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma1 quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008 e non recepisce la L. 218/2003 che ha introdotto la liberalizzazione del settore trasporto di viaggiatori rimandando la materia alla competenza regionale;

**DATO ATTO** che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

**DATO ATTO** del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009 , n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

**CONSIDERATO** che la predetta deliberazione **n. 38 del 29/11/2011** di Rocca Di Botte(AQ), tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

**VISTA** la L.77/99 e s.m.i.;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale di Rocca Di Botte (AQ).” **n. 38 del 29/11/2011**”Adozione nuovo regolamento per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente”con le prescrizioni di seguito riportate:

## **Art. 5) Domanda per esercitare il Servizio:**

Eliminazione del seguente periodo:

*“La licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche”.*

Inserimento del seguente periodo:

*“La licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all’art. 7 della L. 21/92”.*

Inserire il seguente periodo :

*“Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.*

*Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:*

- a) statuto ed atto costitutivo;*
- b) certificato d’iscrizione all’Albo prefettizio;*
- c) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;*
- d) certificato d’iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);*
- e) elenco soci;*
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;*
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.”*

## **Art. 13 Sospensione della licenza**

**(Eliminazione dell’articolo** in quanto non aggiornato con le recenti modifiche alla L.21/92 apportate dal comma1 quater dell’art. 29 del D.L. n. 207/2008 e **sostituito** dal contenuto dell’art. 21 del presente regolamento)

## **Art. 21 Sanzioni**

Inserire il seguente periodo:

*“Il provvedimento di sospensione viene adottato dall’autorità competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.*

*Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.”*

## **Art. 16 :Tariffe**

(Eliminazione dell’articolo in quanto previsto solo in materia di noleggio autobus con conducente, disciplinata dalla L.218/2003 e non più di competenza comunale)

## **Art. 18: Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche**

- Eliminazione dell’articolo in quanto non aggiornato con le recenti modifiche alla L.21/92 apportate dal comma1 quater dell’art. 29 del D.L. n. 207/2008:

**FACOLTA’ DI STAZIONAMENTO –**

*Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune è incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell’art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell’8.12.1933.*

*Sono esclusi dall’applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di «minore importanza» sono riconosciuti «località turistiche, di cura e soggiorno».*

*Le località di stazionamento sono le seguenti.....*

**DIVIETO DI STAZIONAMENTO -**

*E’ fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.*

*In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.”*

➤ Viene **sostituito dal seguente articolo:**

**(Stazionamento su aree pubbliche)**

*Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.*

*Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel **territorio di altri comuni**. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:*

*a) fogli vidimati e con progressione numerica;*

*b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:*

*1) targa veicolo;*

*2) nome del conducente;*

*3) data, luogo e km di partenza e arrivo;*

*4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;*

*5) dati del committente.*

*Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”;*

**Art. 24: Commissione regionale**

(Eliminazione dell'articolo in quanto previsto solo in materia di noleggio autobus con conducente, disciplinata dalla L.218/2003 e non più di competenza comunale).

**ART. (Contravvenzioni).**

Inserimento del seguente articolo:

*“Ferma le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.”*

2) di notificare la presente Determinazione Comune di Rocca Di Botte (AQ) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” e al Componente la Giunta preposto.

*L'Estensore*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Responsabile dell'Ufficio*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**( Dott.ssa Maria Antonietta Picardi )**

\_\_\_\_\_  
(firma)